

Prot. n. 000 ___/2021 data del protocollo

Ordinanza n. 001/2021 - Albo n. ___

Oggetto: **Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica.**

IL SINDACO

- Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, con le quali è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Preso atto** che i D.P.C.M. adottati in materia hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi di diffusione del contagio e dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;
- Richiamate** le disposizioni ministeriali e regionali in materia contenenti misure per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale ove si registrano casi contagio da Covid-19;
- Preso atto** altresì, dell'attività di screening da parte che le AA.SS.LL. per l'effettiva verifica dell'andamento della situazione epidemiologica;
- Atteso** il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini rispetto alle esigenze pur rilevanti delle famiglie e dei ragazzi alla ripresa delle attività scolastiche "in presenza";
- Recepite** anche le preoccupazioni di molti genitori in ragione della attuale diffusività del virus e considerata la possibilità di svolgimento delle lezioni da remoto (D.a.d.);
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica sul nostro territorio ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

Visti

- l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge n. 833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art.12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- la legge 689/1981;

ORDINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi qui integralmente trascritta.

1. Salvo ulteriore diversa disposizione regionale, la sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria fino al giorno 16 gennaio 2021 (compreso).
2. Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del comune di Caselle in Pittari.
- la trasmissione, per quanto di competenza:
 - All'Ufficio scolastico regionale per la Campania
 - All'ufficio scolastico regionale ambito territoriale Salerno
 - Al dirigente scolastico Istituto "T. Gaza" di S. Giovanni a Piro
 - Alla responsabile della scuola dell'infanzia non statale "F. Parente"
 - Alla Prefettura di Salerno:
 - Alla Regione Campania
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Sanza
 - All'Ufficio di Polizia locale
- la trasmissione, altresì, per conoscenza al Sindaco del Comune di Morigerati

drca@postacert.istruzione.it
uspsa@postacert.istruzione.it
saic815005@pec.istruzione.it
sdv.caselle@tiscali.it
protocollo.prefsa@pec.interno.it
emergenze.prefsa@pec.interno.it
capo.gab@pec.regione.campania.it
tsa27999@pec.carabinieri.it
poliziamunicipale.caselleinpittari@asmepec.it
segreteria.morigerati@asmepec.it

Avverte

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco
dr. Giampiero Muzzo